

Noi Commercianti

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

NUMERO 3 - Marzo 2014



CONFCOMMERCIO
 IMPRESE PER L'ITALIA
 PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
 DI BASSANO DEL GRAPPA

DENUNCIA ANNUALE RIFIUTI - M.U.D.

La dichiarazione va presentata entro il 30 aprile

Ricordiamo alle aziende interessate che come ogni anno, il 30 aprile scade il termine per presentare la denuncia annuale rifiuti, meglio conosciuta come MUD, alla quale sono soggette, per le categorie di nostra competenza:

- **Le imprese che producono rifiuti pericolosi** (sono ad esempio rifiuti pericolosi l'olio dei motori, gli stracci sporchi di solventi, gli accumulatori al piombo, i fanghi da lavaggio, ecc.).
- Le imprese che producono rifiuti derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali anche se classificati come NON-pericolosi, che occupano più di 10 addetti (senza conteggiare soci lavoratori, titolare, collaboratori famigliari, stage, ecc.).
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti.
- Le aziende che svolgono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- Chiunque esercita a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti.

Ricordiamo che la Dichiarazione può essere inviata solo per via telematica tramite la piattaforma *mudtelematico.it* e che non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta alle Camere di Commercio dei supporti informatici. Per l'espletamento di tutte le pratiche gli associati potranno prenotare telefonicamente l'appuntamento con i nostri addetti dell'Ufficio Ambiente e Sicurezza ricordando nel contempo che, per procedere con la compilazione del MUD, è necessario presentarsi con il Registro di carico/scarico debitamente aggiornato e con tutti i formulari di identificazione relativi al 2013.

COMMERCIO

Torna l'indennizzo a favore di chi cessa l'attività

Un indennizzo pari a poco più di 500 euro al mese. Ecco a quanto ammonta il trattamento per gli operatori commerciali che decidono di cessare l'attività. Il beneficio, già previsto dal 1996 e di cui la categoria ha potuto usufruire fino al 31 dicembre 2011, è stato ripristinato con la legge di stabilità 2014.

La prestazione funziona come un ammortizzatore sociale, per accompagnare fino alla pensione coloro che lasciano definitivamente l'attività.

L'opportunità è stata nuovamente prevista fino al 31 dicembre 2016 e le istanze possono presentarsi fino al 31 gennaio 2017.

Destinatari sono tutti coloro che esercitano, titolari o collaboratori, l'attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti, gli agenti e rappresentanti di commercio.

E' però necessario che gli interessati che hanno cessato o cesseranno l'attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un'iscrizione al momento della cessazione dell'attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l'Inps.

Periodico mensile d'informazione a cura della Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.

Confcommercio Imprese per l'Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa Centralino Segreteria Tel.: 0424.523.108 - Fax Segreteria: 0424.522.213 - Fax Direzione: 0424.521.367 - Fax Ufficio Paghe: 0424.521.946 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491. • Dirett. Responsabile: Antonio Balestra Redazione: Riccardo Cellegghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco.

L'indennizzo è incompatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all'Inps la ripresa dell'attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. L'indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l'indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l'assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.

Ma su quest'ultimo aspetto il condizionale è d'obbligo, in quanto è necessario attendere che si pronunci prima il Ministero del Lavoro e poi l'Inps con la circolare applicativa.

L'importo – pari quest'anno a 501 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall'Inps ai commercianti iscritti alla gestione.

L'Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell'indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove ed i vedovi che hanno una rendita di reversibilità.

Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all'Inps un'apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l'assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.

Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e pensione.

Per qualsiasi ulteriore approfondimento o informazione potrete rivolgervi in ogni momento al nostro ufficio Enasco (Sig.re Camilla Sartori e Laura Cavalli) che saranno in grado di assistervi nella verifica dei requisiti e quindi predisporre le necessarie domande da inoltrare all'Inps.

APPROVATO IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO

Con il Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2014 e con successiva circolare del 04 marzo u.s. (entrambi pubblicati su www.ascombassano.it) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per puntualizzare le regole di condotta e procedurali a cui devono attenersi gli Ispettori del Lavoro durante l'attività di vigilanza presso le aziende.

Di seguito riportiamo un sintetico schema con le principali nozioni da conoscere:

- Il personale ispettivo deve qualificarsi e quindi esibire il proprio tesserino di riconoscimento, in mancanza del quale l'accesso non può avere seguito.
- Gli Ispettori devono adottare ogni cautela per tenere riservata l'attività di accertamento specie nei confronti di clienti o fornitori presenti, cercando di interferire il meno possibile con l'attività lavorativa in corso.
- E' necessario che il datore di lavoro sia informato della facoltà di farsi assistere dal proprio consulente o da uno dei professionisti abilitati in materia.
- L'attività ispettiva nel luogo di lavoro deve protrarsi per il tempo strettamente necessario all'accertamento.
- Durante il primo accesso gli ispettori devono dedicarsi alle procedure di acquisizione delle dichiarazioni (dei dipendenti o di altre persone) che potranno essere svolte in maniera riservata e cioè senza la presenza del datore di lavoro e del suo consulente.
- Una volta compiute le attività di verifica e comunque a conclusione della visita ispettiva, il personale rilascia il verbale di primo accesso.

NOVITA' FINANZIARIA 2014...

... in pillole

Riservandoci di approfondire in successive edizioni i vari argomenti, riteniamo opportuno informare i lettori che la legge di stabilità ha anche modificato le normative relativamente a tali argomenti fiscali:

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

E' prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto, con contratto a tempo indeterminato, che costituisce incremento della base occupazionale, rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA

E' disposto un aumento dell'aliquota del rendimento sull'aumento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali e del patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone.

In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

- 4% per il 2014;
- 4,5% per il 2015;
- 4,75% per il 2016.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È "riposta" la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa,

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:
 - 2% per le partecipazioni non qualificate;
 - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

Analogamente a quanto già previsto ai fini IVA, l'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

MODIFICATE LE NORME PER LE ATTIVITA' AGRITURISTICHE - L.R. 24 dicembre 2013, N.35

La Regione Veneto è recentemente intervenuta per modificare ed integrare la disciplina di un settore tanto importante quanto discusso come quello delle attività turistiche connesse al settore primario, a tutti meglio noto come "Agriturismo". La riscritta Legge per alcuni versi pare ulteriormente agevolare dette attività mentre per altri (come ad esempio nel caso della provenienza dei prodotti) pone dei limiti operativi molto rigidi prevedendo peraltro un sistema sanzionatorio molto pesante per quelle attività che non si atterranno ai limiti previsti.

In breve riportiamo le indicazioni più importanti:

PRINCIPIO DELLA PREVALENZA

L'attività ristorativa e ricettiva esercitata in regime agrituristico dovrà sempre essere connessa e non prevalente a quella principale di coltivazione e/o allevamento. Il carattere della prevalenza della mera attività agricola si realizza se il tempo di lavoro impiegato (dal titolare, dai collaboratori famigliari o da altro personale subordinato) nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

IMPIEGO DI PERSONALE

Per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (o anche per quella ricettiva) il titolare dell'azienda potrà farsi aiutare solo dal personale impiegato nell'attività agricola e non potrà farsi coadiuvare anche da altri soggetti esterni e saltuari. (SANZIONE: da 500 a 5.000 euro).

UTILIZZO DEI PRODOTTI

I prodotti utilizzati per l'attività di somministrazione dei alimenti e bevande devono provenire per almeno il 65% dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica (tale percentuale è ridotta al 35% solo per attività in zona montana). La rimanente quota di prodotto può essere acquistata da altre aziende agricole o da imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio Regionale, mentre è consentito l'acquisto diretto dai canali di distribuzione commerciale per non più del 15% del totale. (SANZIONE: Euro 5.000)

NUMERO DI PASTI E PIANO AGRITURISTICO AZIENDALE

E' stato eliminato un limite tabellare predefinito di giornate annue di apertura o di posti a sedere. Il numero massimo di pasti dovrà essere stabilito attraverso la redazione di un Piano Agrituristico Aziendale che, nel tener conto delle estensioni territoriali e delle dotazioni strutturali dell'azienda, della varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, degli spazi disponibili degli edifici, del numero degli addetti, definirà il rapporto di relazione tra attività agricola ed agrituristica. (SANZIONE: 50 euro per ogni pasto superato per i primi dieci, 100 euro per ogni pasto superato oltre i dieci, 250 euro per ogni pasto superato oltre i venti).

ULTERIORE PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

Con particolare riferimento al punto precedente, la Giunta Regionale dovrà prossimamente emanare un provvedimento per definire i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta pasti e per indicare modalità, procedure e contenuti di presentazione del piano turistico aziendale.

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

- Esporre la comunicazione di inizio attività (S.C.I.A.)
- Esporre menù e prezzi avendo cura di indicare l'origine dei prodotti distinguendoli tra quelli provenienti dalla propria azienda, quelli acquistati da altre imprese agricole e quelli comperati nel mercato libero.
- Esporre il cartello recante il divieto di somministrazione degli alcolici dalle ore 03.00 alle ore 06.00 ed ai minori di anni 18.
- Per attività con alloggi: comunicare alla Provincia ed all'autorità di Pubblica Sicurezza gli arrivi e le presenze ed esporre il cartellino indicante il prezzo minimo e massimo del pernottamento. (SANZIONE: da 250 a 2.500 euro).

